



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 17/07/2024

OGGETTO:

Proposta di accordo transattivo per la definizione conciliativa del procedimento giudiziario pendente innanzi al Tribunale di Ivrea R.G. 3196/2020 incardinato dalla Società BS Costruzioni nei confronti del Comune di Volpiano e dell'Arch. Morino Andrea. Approvazione.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **dodici** e minuti **cinque** nella solita sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale **in modalità "a distanza"**, tramite videoconferenza.

Partecipa all'adunanza in presenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e in modalità mista", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16.06.2022, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale **BARBATO Dott.ssa Susanna**.

Sono presenti per la trattazione del presente punto all'O.d.G. i sottoelencati Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PANICHELLI Giovanni - Sindaco *	Si (da remoto)
2. BERARDO Irene - Vice Sindaco *	Si (da remoto)
3. CISOTTO Andrea - Assessore *	Si (da remoto)
4. SAPINO Barbara - Assessore *	Si (da remoto)
5. FERRERO Luca - Assessore *	Si (da remoto)
6. SCIRETTI Marco - Assessore *	Si (da remoto)
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

(*) La partecipazione avviene in videoconferenza, sussistendo i requisiti previsti nel sopra citato Regolamento

Il Signor **PANICHELLI Giovanni** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi del sopra citato Regolamento, **dichiara aperta la seduta in videoconferenza** per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:

Proposta di accordo transattivo per la definizione conciliativa del procedimento giudiziario pendente innanzi al Tribunale di Ivrea R.G. 3196/2020 incardinato dalla Società BS Costruzioni nei confronti del Comune di Volpiano e dell'Arch. Morino Andrea. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- La BS Costruzioni, con atto di citazione notificato in data 16.10.2020, chiedeva al Tribunale di Ivrea di accertare e dichiarare la sussistenza di gravi inadempimenti imputabili al Comune di Volpiano e, conseguentemente, di pronunciare la risoluzione del contratto di appalto rep. n. 3769 del 03.12.2018, per grave inadempimento dell'amministrazione comunale, con conseguente condanna dell'amministrazione medesima, al risarcimento di tutti i danni alla medesima ascritti e quantificati in € 128.012,68 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero della diversa somma determinata in corso di causa;
- La BS Costruzioni citava dunque in giudizio avanti al Tribunale di Ivrea (R.G. 3196/2020) i convenuti Comune di Volpiano e l'Arch. Andrea Morino;
- I convenuti si costituivano tempestivamente in giudizio, chiedendo di respingere le domande ex adverso proposte;
- Il Comune di Volpiano giustificava il mancato pagamento nei confronti dell'impresa a causa di gravi e ripetuti inadempimenti della stessa quali la mancata esecuzione delle disposizioni del DL, la violazione dell'obbligo di pagare i dipendenti e i fornitori ed infine la violazione dell'obbligo di fornire la documentazione richiesta per il collaudo dell'opera;
- In corso di causa veniva prodotto certificato di mancata collaudabilità dell'opera;
- In corso di causa, all'esito di CTU a firma dell'Arch. Amione, l'incollaudabilità dell'opera veniva confermata per una serie di vizi apparenti nell'esecuzione dei lavori;
- Il G.I., dott.ssa Federica Lorenzatti, nel corso dell'udienza in data 01.03.2024, rimetteva la causa in istruttoria e invitava le parti a raggiungere un accordo transattivo, anche sulla scorta delle risultanze della CTU resa nel corso del giudizio;
- Il G.I., sempre in ottica diretta a favorire il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, concedeva ultimo differimento all'udienza del 12.06.2024;
- Si svolgevano incontri tra le parti, i rispettivi difensori e i tecnici volti a definire nel dettaglio il contenuto dell'accordo transattivo auspicato dal G.I.
- Il GI, sempre in ottica diretta a favorire il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti, concedeva differimento all'udienza del 10.01.2024 ed ulteriore rinvio alla successiva udienza del 19.07.2024;

TENUTO CONTO del parere formulato dall'Avvocato, incaricato da questo Ente con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 645 del 01.10.2020, acclarato al prot. dell'Ente al n.18232 del 17.07.2024, in atti, cui si rinvia;

RITENUTO che, in ragione delle risultanze istruttorie e delle considerazioni espresse dall'Avvocato incaricato, la definizione di un accordo transattivo con la controparte processuale costituisca un'occasione di importante risparmio per l'Ente, garantendo l'annullamento di ogni alea di giudizio rispetto ad ulteriori e maggiori importi ritenuti eventualmente dovuti;

CONSIDERATO, dunque, che appare opportuno e conveniente per il Comune addivenire alla definizione transattiva della vicenda nei termini suggeriti dal legale difensore, al fine di porre fine ad una controversia già cominciata;

VISTA la proposta di accordo transattivo, pervenuta dal Legale incaricato, acclarata al prot. n. 18188 del 17.07.2024, per la definizione del procedimento in parola, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO l'art. 1965 c.c. in base al quale la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro; per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (art. 1966 c.c.);

PRESO ATTO che anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte;

ATTESO che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa; uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio (intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali), nonché alla presunta durata della definizione della controversia;

VALUTATA la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione, di seguito, riportati:

- l'esistenza di una controversia giudiziale
- la transazione ha ad oggetto diritti disponibili
- il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale ai sensi dell'art 1321 c.c.
- l'accordo transattivo cade su un rapporto che oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni;

CONSIDERATO, infine, che, nel caso di specie, la competenza ad autorizzare la transazione appartiene alla Giunta Comunale in quanto non comporta solo l'adozione di atti gestionali ma implica valutazioni e decisioni di natura politica – amministrativa (Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria – con Deliberazione n. 123/2015). Viene esclusa la competenza del Consiglio Comunale in quanto dall'atto di transazione non derivano spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (pareri della Corte dei Conti Sez. Campania n. 9/2005, Sez. Piemonte n. 16/2007, Sez. Lombardia n. 26/2008);

VERIFICATO che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento; pertanto, con riferimento agli stessi, l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni da essi derivanti dagli accordi stessi e pertanto viene esclusa la loro riconducibilità a un debito fuori bilancio (Corte dei Conti, Sez. Emilia Romagna deliberazione n. 199/2023);

RILEVATO che la proposta transattiva risulti meritevole di approvazione in quanto appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, poiché determina in via definitiva la conclusione del giudizio innanzi al Tribunale di Ivrea;

DATO ATTO che in data 10.07.2024, protocollo 17616, questo Ente richiedeva all'organo di revisione il parere ai sensi dell'art 239, comma 1, lettera b) punto n. 6 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sull'atto transattivo oggetto del presente atto e che in data 15.07.2024, con protocollo 17942, il collegio riscontrava la nota di cui sopra dichiarando che il parere richiesto non risultava dovuto;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:

- Responsabile del Settore Ambiente, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni;
- Responsabile del Settore Finanziario;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese in conformità al Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16.06.2022;

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, **la proposta di accordo transattivo**, pervenuto in data 17.07.2024 e acclarato al protocollo dell'Ente al n. 18188, **per la definizione conciliativa del procedimento giudiziario pendente innanzi al Tribunale di Ivrea R.G. 3196/2020 incardinato dalla Società BS Costruzioni nei confronti del Comune di Volpiano e dell'Arch. Morino Andrea**, allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
2. **di autorizzare il Sindaco** alla sottoscrizione del predetto atto;
3. **di dare atto** che la spesa relativa all'accordo transattivo oggetto del presente atto trova allocazione alla Missione 1 Programma 2 Titolo II Macroaggregato 202 ex capitolo 2920.99 ad oggetto: "Realizzazione nuovo archivio comunale" del bilancio di previsione 2024/2026.
4. **di precisare** che il Sindaco potrà apportare ogni opportuna modifica descrittiva sugli elementi non essenziali, riservando alla stesura dell'atto definitivo la disciplina dei rapporti tra le parti.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera in conformità al Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16.06.2022, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: PANICHELLI Ing. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
F.to: BARBATO Dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo
Volpiano, li 18/07/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
BARBATO Dott.ssa Susanna